

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANULLO, NAPOLITANO, DI GIULIO, BELARDI
MERLO ERIASE, CARUSO, CHIOVINI CECILIA,
FURIA, POCHETTI, PUGNO**

Presentata il 26 giugno 1979

Norme per assicurare la « trasparenza retributiva » dei dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'anticipata chiusura del Parlamento ha impedito che arrivasse alla formale conclusione l'esame della proposta di legge n. 1443 presentata il 10 maggio 1977 nella VII legislatura.

Le proposte di legge sulle « norme per assicurare la trasparenza retributiva dei dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici economici », era stata licenziata con parere favorevole dalla Commissione affari costituzionali ed era all'esame, in sede legislativa, della Commissione giustizia.

Ripresentiamo la nostra proposta di legge che muove dalla esigenza, largamente avvertita nel Paese di far conoscere, e in modo veritiero, i dati relativi alle retribuzioni dei dirigenti delle imprese private e degli enti pubblici economici.

Di tali dati l'opinione pubblica, e le stesse forze sociali e politiche, sono spesso tenute all'oscuro benché, di tanto in tanto, episodi sconcertanti relativi a situazioni di privilegio di natura corporativa di talune aziende, ovvero relative a favolose liquidazioni di dirigenti di imprese o di enti, lacerino il velo di una troppo interessata riservatezza.

La scarsa e frammentaria conoscenza della complessa realtà dei trattamenti retributivi e normativi vigenti nel nostro Paese ha costretto, come è noto, il Parlamento a promuovere nella passata legislatura un'inchiesta le cui conclusioni sono state formalmente consegnate alle Presidenze delle Camere il 16 novembre 1977.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

livelli dei trattamenti retributivi e normativi, comunemente definita Commissione sulla « giungla retributiva », ha sottolineato nelle proposte finali presentate, la improrogabile necessità di soddisfare una precisa e continuativa « esigenza conoscitiva », presupposto indispensabile per far acquisire al potere pubblico i necessari dati di riferimento e le opportune valutazioni per realizzare così un potere di indirizzo e consentire eventuali interventi. In tal senso la Commissione parlamentare ha suggerito, all'unanimità, talune iniziative legislative che possono dare organica soluzione al problema indicando, in modo specifico, per quanto riguarda il personale dirigente di tutte le aziende ed enti, pubblici e privati tenuti alla pubblicazione del bilancio o rendiconto annuale, l'opportunità di allegare al documento di bilancio il prospetto delle retribuzioni, sotto qualsiasi voce erogate al personale dirigente, poiché « è in queste categorie che si verificano i maggiori scostamenti tra i trattamenti contrattuali e trattamenti personali e perciò si hanno i minori elementi di conoscenza delle situazioni reali ».

Come si noterà la indicazione dell'obbligo di allegare ai bilanci le retribuzioni di fatto, riguarda, secondo la proposta di legge, non solo i dirigenti, ma anche gli amministratori. L'opportunità e validità di tale scelta deriva, a nostro giudizio, dal fatto che nel momento in cui gli azionisti (e lo Stato nel caso degli enti pubblici) valutano l'attività di una azienda, è giusto che abbiano la possibilità di stabilire una connessione tra retribuzione e andamento della società. In sostanza si vuole stabilire l'obbligo di far conoscere alla proprietà, sia pubblica che privata, come è stato risolto il problema delle retribuzioni di tutti. Una esigenza tanto più legittima quanto più si considera che gli amministratori (non i dirigenti) decidono da sé i propri emolumenti. Come appare chiaro il progetto di legge in esame non impone di ridurre i compensi né degli amministratori né dei dirigenti ma intende rendere trasparente il trattamento economico, oggi in parte rilevante ancora occulto.

Nel progetto l'obbligo di allegare ai bilanci o rendiconti annuali le retribuzioni reali degli amministratori e dirigenti non è esteso:

- a) alla dirigenza statale;
- b) all'insieme dei dipendenti delle aziende pubbliche e private.

Le ragioni di tali esclusioni sono date, come conferma la inchiesta parlamentare, dal fatto che per quanto riguarda la dirigenza statale tutto è già definito per legge (parametri, straordinari, promozioni, eccetera) senza che vi sia possibilità alcuna di trattativa diretta e personale per modificare il trattamento economico e normativo e tutto è controllabile nei bilanci dei singoli ministeri o enti pubblici non economici che il Parlamento è in grado di esaminare annualmente.

Per il complesso dei lavoratori dipendenti non dirigenti la ragione fondamentale della non inclusione è che non esiste un rapporto contrattuale che consenta di sfuggire ad un controllo pubblico. I fenomeni di salario o stipendio occulto o invisibile non esistono o non sono rilevanti. Le stesse « voci » relative a particolari agevolazioni (riduzione della tariffa del gas, della energia elettrica, ecc.) sono conosciute, contrattate e quantificabili.

Per i dirigenti, invece, al di fuori del rapporto contrattuale di categoria, l'area della contrattazione individuale tende sempre più ad allargarsi e si fonda su criteri i più disparati e, in ogni caso, sfugge ad ogni concreta valutazione e confronto reale.

I cosiddetti « benefici aggiuntivi » sono numerosi e costituiscono una parte cospicua della retribuzione; elargizione di beni e servizi che rappresentano un vero e proprio pagamento in natura, partecipazioni azionarie, emolumenti posticipati, prestiti agevolati, parte della retribuzione pagata come rimborso spese, ecc.

Per tutte queste ragioni, è allo stato attuale, pressoché impossibile valutare il costo e la retribuzione reale dei dirigenti ed amministratori.

Fare chiarezza in questo settore, rendere trasparente il trattamento retributivo è una esigenza che si impone per evidenti ragioni di correttezza e per avere, in modo aggiornato, i dati di riferimenti circa la grandezza del fenomeno, le sue interne differenze, le reali disparità con i trattamenti della dirigenza in altri settori (Stato, magistratura, militari, enti pubblici non economici, ecc.) al fine di mettere in grado il potere pubblico di determinare indirizzi ed eventuali interventi senza con ciò condizionare di autorità i risultati del negoziato contrattuale, lasciato, in ultima istanza, alla responsabilità delle parti interessate.

L'intendimento perseguito dal progetto di legge è quindi chiaramente circoscritto all'obiettivo della conoscenza della situazione reale in una fascia, seppure non grandemente estesa, di cittadini che per la loro collocazione nella società, per il ruolo che assolvono e per il modo stesso di come sono retribuiti sono oggetto di particolare attenzione nel mondo del lavoro e nella opinione pubblica.

I tre articoli contenuti nella proposta di legge si propongono di:

a) integrare le norme del vigente codice civile per le società in materia di contenuto di bilancio (articolo 2424) ob-

bligando le società medesime ad allegare al bilancio una tabella contenente l'elenco dei dirigenti e amministratori delle imprese private e degli enti pubblici economici con l'indicazione di tutti gli emolumenti erogati a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma;

b) indicare le sanzioni da comminare a coloro che violano la norma su esposta, facendo riferimento all'articolo 2621 del codice civile che prevede, in materia di bilancio, che le false comunicazioni e illegali ripartizioni degli utili, siano punite con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400.000 lire a 4 milioni. Nelle ipotesi di violazione della norma suindicata si applicano le stesse sanzioni.

Inoltre, l'omissione o la falsa indicazione dei dati è da considerare grave irregolarità e deve comportare la revoca dell'incarico degli amministratori, così come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, terzo comma;

c) estendere gli obblighi previsti dall'articolo 1 e le sanzioni indicate dall'articolo 2 della proposta di legge in esame agli enti pubblici economici. Le motivazioni di tale estensione sono ampiamente illustrate nella presentazione della proposta di legge e tengono conto della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti economici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 2424 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Al bilancio deve essere allegata una tabella contenente l'indicazione delle retribuzioni degli amministratori e dei dirigenti comprensive di eventuali partecipazioni agli utili, di rimborsi spese, agevolazioni e facilitazioni di qualsiasi specie, nonché la indicazione di forme eventuali di previdenza diverse da quelle obbligatorie anche se costituite a mezzo di fondi speciali o di polizze assicurative o quant'altro ».

ART. 2.

L'omissione o l'irregolare indicazione dei dati indicati nel precedente articolo 1 comporta l'applicazione dell'articolo 2621 del codice civile e costituisce giusta causa per la revoca dell'incarico degli amministratori, sindaci o revisori dei conti e dei direttori generali.

ART. 3.

Gli obblighi previsti dal precedente articolo 1 e le sanzioni previste dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche agli enti pubblici economici.